

ATTI PARLAMENTARI

IX LEGISLATURA

Doc. III

N. 3

RELAZIONE DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMPOSTA DAI DEPUTATI

ANTONIO BASLINI, *Presidente*; GIANCARLO BINELLI E MARTE FERRARI, *Vicepresidenti*; GIOACCHINO GIOVANNI MENEGHETTI, ANNA MARIA NUCCI MAURO E BERNARDINO ALVARO JOVANNITTI, *Segretari*; FRANCESCO GIULIO BAGHINO, PIERO ANGELO BALZARDI, PIERA BONETTI MATTINZOLI, VASCO CALONACI, FILIPPO CARIA, ENEA CERQUETTI, MARIA COCCO, LEDA COLOMBINI, ENRICO ERMELLI CUPELLI, FRANCO FAUSTI, GIOVANNI FERRARA, ALFONSO GIANNI, VINCENZO LA RUSSA, GIULIO MACERATINI, RENZO MOSCHINI, GUIDO POLLICE, DAMIANO POTÌ, RAFFAELE RUSSO, ALESSANDRO SCAIOLA, GIAMPAOLO SODANO, VINCENZO SORICE, BRUNO STEGAGNINI, MASSIMO TEODORI E BRUNO VINCENZI, *Componenti*

sull'elezione contestata del deputato

ROBERTA BREDA (Collegio XI: Udine-Belluno-Gorizia-Pordenone)

Relatori: RAFFAELE RUSSO, *relatore del Collegio*, per la maggioranza;
DAMIANO POTÌ; MASSIMO TEODORI, di minoranza

Presentata alla Presidenza il 12 dicembre 1986

PAGINA BIANCA

I N D I C E

RELAZIONE DEL DEPUTATO RAFFAELE RUSSO	PAG. 5
RELAZIONE DEL DEPUTATO DAMIANO POTÌ	» 19
RELAZIONE DEL DEPUTATO MASSIMO TEODORI	» 27

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DELLA MAGGIORANZA

ONOREVOLI COLLEGHI! — Avvalendosi dei termini concessi in occasione della proclamazione del deputato Bortolo Mainardi il 12 dicembre 1985 nella lista del Partito socialista italiano per il Collegio XI (Udine-Belluno-Gorizia-Pordenone), il candidato secondo dei non eletti Antonio Scotton presentava un ricorso, pervenuto alla Giunta il 20 dicembre 1985, contro la graduatoria ufficiale della lista socialista, quale risultava dai dati di proclamazione.

Nel ricorso si sosteneva che tale graduatoria doveva essere corretta, in quanto risultante da errori di calcolo nei voti di preferenza: la cifra elettorale da lui conseguita nella provincia di Belluno sarebbe stata infatti notevolmente superiore a quella che a lui risultava attribuita dall'Ufficio centrale circoscrizionale, e in tale misura da sopravanzare il totale dei voti di preferenza della candidata Roberta Breda, posta dalla graduatoria dell'Ufficio centrale circoscrizionale nella posizione di prima dei non eletti.

Nel ricorso si chiedeva alla Giunta la rettifica della cifra elettorale del ricorrente e la sospensione di eventuali successive proclamazioni, in caso di dimissioni del deputato Mainardi.

In effetti le dimissioni del deputato Mainardi furono accolte dalla Camera il 7 gennaio 1986, e la Giunta, nella seduta del 15 gennaio 1986, pur avendo constatato dalla documentazione elettorale in suo possesso che l'errore materiale segnalato dal ricorrente si era realmente verificato nel fascicolo n. 3 del prospetto dei voti di preferenza della lista del Partito socialista italiano nella provincia di Belluno, decise di non poter sospendere la proclamazione della candidata Roberta Breda.

La Giunta ritenne infatti impossibile per il momento discostarsi dalla graduatoria dell'UCC, che poneva la candidata Roberta Breda nella posizione di prima dei non eletti. La candidata Breda fu pertanto proclamata dal Presidente della Camera deputato del Collegio di Udine nella medesima data.

Nella seduta del 22 gennaio 1986, la Giunta, dichiarando accoglibile il ricorso del candidato Scotton, provvedeva ad avvertire sia il ricorrente sia il deputato interessato — ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, del Regolamento della Camera — invitando entrambi a presentare le rispettive deduzioni e richieste di ulteriori mezzi istruttori.

Mentre il candidato Scotton, ribadendo che la sua cifra elettorale ufficiale era frutto di un errore di conteggio da parte dell'Ufficio centrale circoscrizionale, invitava la Giunta a limitarsi alla correzione di tale errore materiale senza procedere ad ulteriori verifiche sulle schede, non essendo emerso alcun indizio di alterazioni o irregolarità nelle operazioni elettorali nelle singole sezioni del Collegio, l'onorevole Roberta Breda articolava il suo controricorso in due parti ben distinte. Nella prima si sosteneva l'inammissibilità del ricorso di Scotton per palese tardività, essendo stato presentato 30 mesi dopo la data delle elezioni ed essendo trascorsi i termini posti dall'articolo 17 del Regolamento della Camera, che prevede che la Giunta sia tenuta a riferire all'Assemblea sulla regolarità delle operazioni elettorali entro 18 mesi dalla data delle elezioni. L'onorevole Breda negava inoltre la facoltà della Giunta di procedere d'ufficio nell'accertamento dei risultati elettorali, a norma dell'articolo 9 del Regolamento interno, in un momento successivo alla verifica generale dei risultati stessi per quanto concerneva il Collegio in oggetto.

In via subordinata, rispetto alla richiesta principale di respingere il ricorso, l'onorevole Breda chiedeva il ricomputo dei voti di preferenza da lei ottenuti in tutte le sezioni del Collegio, nonché la verifica delle schede bianche, nulle e contestate.

La Giunta prese in esame le richieste dei due interessati nella seduta del 27 febbraio 1986. Riguardo alla memoria del candidato Scotton, la Giunta non credette di poter accogliere l'invito a limitarsi alla correzioni dell'errore di conteggio in cui era incorso l'Ufficio centrale circoscrizionale.

In effetti la modifica della graduatoria, che la Giunta è pure abilitata ad operare in base all'articolo 81, penultimo comma, delle leggi elettorali, avrebbe potuto effettuarsi con relativa speditezza se il ricorso fosse stato presentato, come poteva esserlo, all'inizio della legislatura: in questo caso la vertenza avrebbe riguardato due candidati entrambi non eletti. Allo stato attuale, il ricorso era diretto contro un deputato proclamato, al quale doveva applicarsi il procedimento previsto dal Regolamento della Giunta e sul quale l'Aula era chiamata a decidere al termine del procedimento di contestazione.

Riguardo alla memoria dell'onorevole Roberta Breda, la Giunta decise di non poter accogliere le eccezioni ivi sollevate circa la presunta tardività di presentazione del ricorso, né giudicò accettabile la tesi secondo cui non le sarebbe consentito procedere d'ufficio. Ritenne invece degna di considerazione la richiesta subordinata, limitatamente, almeno in quella fase, alle schede valide dell'intera circoscrizione, in base ad una prassi consolidata seguita dalla Giunta nei casi di contestazione.

Venne nominato un Comitato, presieduto dal relatore, e composto dai deputati: Piero Balzardi, Giancarlo Binelli, Marte Ferrari, Gioacchino Meneghetti, Bernardino Jovannitti, Piera Bonetti Mattinzoli, Enrico Ermelli Cupelli, Giulio Maceratini, Guido Pollice e Giampaolo Sodano.

Il Comitato procedette al ricomputo dei voti di preferenza dell'onorevole Roberta Breda e del candidato Antonio Scotton in 1.812

sezioni sul totale di 1.865 sezioni componenti il Collegio di Udine-Belluno-Gorizia e Pordenone (le 53 sezioni su cui non è stato possibile effettuare la verifica sulle schede meritano un discorso a parte).

Il relatore fu in grado di riferire alla Giunta, in data 2 ottobre 1986, al termine dei lavori del Comitato, sulle modifiche da apportare ai voti di preferenza del candidato n. 3 Breda e del candidato n. 11 Scotton, fissate dalla graduatoria dell'Ufficio centrale circoscrizionale rispettivamente in 2.691 voti e 1.932 voti.

La Giunta, nella seduta del 9 ottobre 1986, completava il lavoro di verifica giudicando sulla attribuzione o sottrazione di pochi voti contenuti in schede su cui il Comitato non aveva raggiunto un'interpretazione univoca.

Nella seduta del 16 ottobre 1986, la Giunta decideva in senso negativo sul quesito posto dal relatore se l'esame delle schede valide dovesse essere integrato da quello delle schede bianche, nulle e contestate, secondo quanto richiesto dall'onorevole Breda, e approvava le seguenti modifiche alle cifre elettorali dei due interessati:

		Candidato n. 3 Breda	Candidato n. 11 Scotton
<i>Provincia di Udine:</i>			
Codroipo	sezione 4	+ 1	—
Drenchia	sezione 2	- 1	—
Ligosullo	sezione 1	- 2	—
Marano	sezione 3	- 1	—
Martignacco	sezione 2	+ 1	—
Martignacco	sezione 3	+ 1	—
San Giovanni al Natisone . .	sezione 6	—	- 1
Tarcento	sezione 5	—	- 11
Udine	sezione 19	- 1	—
Udine	sezione 35	+ 3	—
Udine	sezione 61	+ 1	—
Udine	sezione 121	+ 2	—
Udine	sezione 156	- 1	—
Udine	sezione 159	+ 1	—
		+ 4	- 12

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

			Candidato n. 3 Breda	Candidato n. 11 Scotton
<i>Provincia di Belluno:</i>				
Auronzo di Cadore	sezione	2	—	+ 1
Belluno	sezione	3	—	- 6
Belluno	sezione	4	—	+ 1
Belluno	sezione	6	—	+ 1
Domègge di Cadore	sezione	3	- 3	—
Feltre	sezione	9	+ 1	—
Mel	sezione	6	+ 1	—
Pedavena	sezione	2	—	+ 1
Ponte nelle Alpi	sezione	9	—	+ 1
San Tommaso Agordino	sezione	1	—	+ 1
Sedico	sezione	7	—	+ 1
Selva di Cadore	sezione	1	—	- 1
Sovramonte	sezione	1	—	+ 1
Tambre	sezione	1	- 11	—
			- 12	+ 1

			Candidato n. 3 Breda	Candidato n. 11 Scotton
<i>Provincia di Gorizia:</i>				
Capriva	sezione	1	+ 1	—
Fogliano	sezione	2	+ 1	—
Gorizia	sezione	27	- 1	—
Gorizia	sezione	31	+ 2	—
Monfalcone	sezione	10	—	- 1
San Canzian	sezione	1	+ 1	—
			+ 4	- 1

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

			Candidato n. 3 Breda	Candidato n. 11 Scotton
<i>Provincia di Pordenone:</i>				
Chions	sezione	1	—	+ 1
Fontanafredda	sezione	5	—	+ 1
Fontanafredda	sezione	10	—	+ 1
Pordenone	sezione	16	—	+ 1
San Vito al Tagliamento . .	sezione	13	—	+ 1
Vajont	sezione	2	- 15	—
Valvasone	sezione	3	—	- 10
Vito d'Asio	sezione	5	- 1	—
			— 16	- 5
			Candidato n. 3 Breda	Candidato n. 11 Scotton
Totale provincia di Udine			+ 4	- 12
Totale provincia di Belluno			- 12	+ 1
Totale provincia di Gorizia			+ 4	- 1
Totale provincia di Pordenone			- 16	- 5
			— 20	- 17

MODIFICHE DECISE DALLA GIUNTA NELLE SEDUTE DEL 2 E 9 OTTOBRE 1986

			Candidato n. 3 Breda	Candidato n. 11 Scotton
<i>Provincia di Udine:</i>				
Cividale	sezione	1	—	+ 1
Povoletto	sezione	6	—	- 1
Precenicco	sezione	2	- 1	—
Tolmezzo	sezione	8	+ 1	—
Tolmezzo	sezione	12	+ 1	—
Udine	sezione	21	—	- 1
<i>Provincia di Pordenone:</i>				
San Vito al Tagliamento . .	sezione	15	- 1	—
			=	- 1
Totale . . .			- 20	- 18

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Complessivamente, alla cifra elettorale di 2.691 voti dell'onorevole Breda andavano sottratti 20 voti, e alla cifra elettorale di 1.932 del candidato Scotton andavano sottratti 18 voti.

La Giunta passava quindi alla correzione dell'errore materiale del prospetto dell'Ufficio centrale circoscrizionale che era stato all'origine del ricorso stesso.

L'errore riguarda l'intercalare n. 3 in cui sono riportati i voti di preferenza di tutti i candidati della lista n. 9 (PSI) della provincia di Belluno, ed è facilmente rilevabile.

Infatti, la sequenza dei riporti al foglio che inizia con Perarolo di Cadore,

Fortuna	De Carli	Breda	Bulfone	Luisa Vissat	Mainardi	Medeot
846	326	95	62	36	2.249	34
Manut	Orlandi	Pigozzo	Scotton	Valent	Valvassori	
102	57	1.193	1.435	41	23	

viene ripresa integralmente, per puro errore materiale, al terzo foglio successivo, che inizia con la sezione n. 4 di Seren del Grappa.

Questo errato riporto, che riguarda tutti i candidati della lista, ha avuto come conseguenza che sono stati pretermessi dall'Ufficio centrale circoscrizionale tutti i voti di preferenza ottenuti nei comuni di Perarolo di Cadore (1 sezione), Pieve di Alpago (3 sezioni), Pieve di Cadore (6 sezioni), Ponte nelle Alpi (9 sezioni), Puos di Alpago (3 sezioni), Quero (3 sezioni), Rivamonte Agordino (2 sezioni), Rocca Pietore (3 sezioni), S. Gregorio nelle Alpi (3 sezioni), S. Nicolò di Comelico (2 sezioni), S. Pietro di Cadore (4 sezioni), Santa Giustina (8 sezioni), S. Tomaso Agordino (2 sezioni), S. Stefano di Cadore (6 sezioni), S. Vito di Cadore (2 sezioni), Sappada (2 sezioni), Sedico (10 sezioni), Selva di Cadore (1 sezione), Seren del Grappa (3 sezioni).

La Giunta ha restituito alle cifre elettorali di tutti i candidati della lista i voti di preferenza dei comuni sopra indicati, la cui esattezza era stata riscontrata dal Comitato dal controllo diretto sulle schede, verificando la correttezza degli addendi di cui solo la somma era sbagliata.

La graduatoria ufficiale dell'Ufficio centrale circoscrizionale relativa alla lista del Partito socialista italiano è stata rettificata come segue:

Lista n. 9 - Partito Socialista Italiano

	Dati ufficiali	Differenza	Dati corretti
Fortuna Loris	11.447	+ 407	11.854
De Carli Francesco	9.225	+ 116	9.341
Mainardi Bortolo	3.503	+ 746	4.249
Scotton Antonio Luigi	1.932	+ 1.088	3.020
Breda Roberta	2.691	+ 26	2.717
Pigozzo Gaetano	1.586	+ 472	2.058
Orlandi Nino	1.444	+ 13	1.457
Luisa Vissat Gian Carlo	1.367	+ 32	1.399
Bulfone Guido	1.180	+ 21	1.201
Valvassori Dario Marino	1.012	+ 1	1.013
Medeot Sergio	869	+ 10	879
Nanut Vladimir	741	+ 36	777
Valent Fiorenzo	577	+ 4	581

È da notare che l'incremento notevole della cifra elettorale del candidato Scotton (+ 1.088 voti) rispetto al modesto incremento dell'onorevole Breda (+ 26 voti), risultante dalla correzione dell'intercalare dell'Ufficio centrale circoscrizionale, è dovuto al diverso ambito elettorale dei due candidati (Scotton nella provincia appunto di Belluno, l'onorevole Breda in quella di Udine). Inoltre nei comuni pretermessi dall'Ufficio centrale circoscrizionale si trova il comune di Santa Giustina, in cui il ricorrente risiede e dove aveva ottenuto un notevole numero di suffragi.

Mentre le correzioni sopra riportate non mutavano la graduatoria dei deputati eletti fino a Mainardi e quella dei non eletti dopo Scotton, proprio per gli interessati alla presente vicenda la Giunta ha constatato che l'errore incideva sulla graduatoria: infatti la nuova cifra elettorale del candidato Scotton veniva a superare quella dell'onorevole Breda.

La Giunta ha quindi proceduto alla somma tra:

- 1) le modifiche risultanti dalla verifica delle schede;
- 2) le modifiche risultanti dalla correzione del descritto errore del prospetto dell'Ufficio centrale circoscrizionale, pervenendo ai seguenti risultati:

	Candidato n. 3 Breda		Candidato n. 11 Scotton	
	—		—	
Dati ufficiali UCC		2691		1.932
Modifiche derivanti dalla verifica sulle schede	— 20	2.671	— 18	1.914
Modifiche dovute alla correzione dell'intercalare errato di Belluno	+ 26	2.697	+ 1.088	3.002

Avendo riscontrato una differenza di 305 voti a favore del candidato Scotton rispetto alla cifra elettorale del deputato Roberta Breda, la Giunta dichiarava contestata l'elezione del deputato Roberta Breda e il Presidente fissava la seduta pubblica per mercoledì 26 novembre 1986.

* * *

Per completezza di documentazione e per porre l'Assemblea in grado di giudicare con piena cognizione di causa sia le determinazioni adottate dalla Giunta, sia le tesi sostenute dagli avvocati di parte in sede di seduta pubblica, occorre a questo punto soffermarsi su quanto in precedenza è stato accennato, vale a dire la non totale revisione di tutte le 1.865 sezioni del Collegio, per l'impossibilità di controllare 53 sezioni.

In occasione della consegna da parte delle Corti di appello dei plichi contenenti le schede valide richiesti dalla Giunta per la verifica, ai sensi dell'articolo 72, ultimo comma, della legge elettorale, la Pretura di Cervignano del Friuli comunicava al Presidente della Corte d'appello di Trieste, che ne ha informato a sua volta la Giunta, che tutti i plichi relativi al mandamento erano stati per errore distrutti. La Giunta provvedeva, il 19 maggio 1986, a segnalare il fatto all'Autorità giudiziaria tramite il Presidente della Camera sia alla Procura della Repubblica competente sia al Ministro di grazia e giustizia.

Le sezioni che il Comitato non è stato in grado di controllare direttamente nelle schede appartengono ai seguenti comuni:

provincia di Udine: Aiello del Friuli 3 sezioni; Aquileia 4 sezioni; Campolongo al Torre 1 sezione; Cervignano del Friuli 17 sezioni; Fiumicello 5 sezioni; Ruda 4 sezioni; S. Vito al Torre 2 sezioni; Tapogliano 1 sezione; Terzo Aquileia 3 sezioni; Tor Viscosa 5 sezioni; Villa Vicentina 2 sezioni; Visco 1 sezione.

Al totale di 48 sezioni mancanti vanno aggiunte la sezione n. 1 del comune di Valvasone e la sezione n. 2 di Morsano al Tagliamento (provincia di Pordenone), segnalate come smarrite alla consegna e non rintracciate durante lo spoglio, nonché altre tre sezioni della provincia di Udine (sezione n. 9 di Tricesimo, sezione n. 11 di Tarcento e sezione n. 3 di Gonars), trovate lacerate dalla stessa Pretura e prive dei voti di lista del PSI.

Per tutte queste 53 sezioni, in cui non si è potuto operare un controllo diretto sulle schede, sono state richieste le copie autenticate dei verbali custoditi presso i comuni, ed è stato eseguito un raffronto tra tutta la documentazione elettorale disponibile.

Da tale riscontro, per quanto riguarda i due interessati, il Comitato ha constatato una perfetta concordanza tra le cifre riportate dai 2 verbali (quello del comune e quello in possesso della Giunta) e dell'unica tabella disponibile (sempre della Camera, essendo l'altro esemplare andato distrutto insieme alle schede) con i dati registrati e attribuiti dall'Ufficio centrale circoscrizionale.

Secondo i documenti ufficiali il totale dei voti di lista del PSI relativo a queste sezioni è di 2.948, i voti di preferenza dell'onorevole Breda risultano 109, i voti di preferenza del candidato Scotton 2.

* * *

Nei termini regolamentari precedenti la seduta pubblica sono state depositate due memorie a firma dell'avvocato Giuseppe Guarino, per conto del candidato Scotton, e dell'avvocato Achille Chiapetti per conto del deputato Roberta Breda.

La seduta pubblica del 26 novembre 1986 si è aperta con una breve nota introduttiva del relatore. Hanno quindi preso la parola gli avvocati delle due parti, sostenendo le tesi qui di seguito riasunte.

L'avvocato Giuseppe Guarino, difensore del ricorrente, dopo aver sottolineato come compito della Giunta fosse quello di fare rispettare la volontà popolare, espressa attraverso i voti ed i documenti elettorali, partiva da un primo punto certo: che cioè l'intera vicenda aveva avuto origine da un errore materiale di somma in cui era incorso l'Ufficio centrale circoscrizionale.

Se, come avvenuto in altre occasioni, lo stesso Ufficio centrale circoscrizionale avesse proceduto alla correzione dell'errore, il seggio di deputato sarebbe stato occupato da Antonio Scotton.

Passando al secondo punto, l'avvocato Guarino sosteneva la tempestività del ricorso di Scotton, tempestività contestata dalla parte avversa, essendo stato presentato alla Giunta appena il deputato Bortolo Mainardi subentrò a Loris Fortuna. A suo giudizio, affermare il contrario, che cioè allo scadere del diciottesimo mese dalle elezioni verrebbe meno il diritto a ricorrere, porterebbe alla conclusione abnorme che il deputato proclamato dopo i diciotto mesi dalle elezioni, sarebbe esente da qualsiasi verifica sul proprio titolo di ammissione, verifica che, al contrario, è imposta alla Giunta dalla norma costituzionale prima che regolamentare. Si tratta invece di una verifica destinata a protrarsi per tutto l'arco della legislatura, e a cui nessun deputato può sottrarsi.

Secondo l'avvocato Guarino, l'onorevole Breda non poteva affermare di avere una cifra elettorale superiore a quella del candidato Scotton: infatti, anche nei comuni in cui, secondo le controdeduzioni da lei stessa presentate, si sarebbero verificate delle irregolarità nell'attribuzione dei suoi voti di preferenza, tutto era risultato perfettamente regolare. Inoltre, insisteva sul fatto che lo scarto di voti che la separa da Scotton non era, come è avvenuto in altri casi, di poche decine, ma assommava a trecento voti, una cifra notevole rispetto alla somma globale dei voti ottenuti dai due interessati.

Degna di considerazione era ritenuta anche la circostanza che dal lavoro svolto dal Comitato emergeva il quadro di una circoscrizione estremamente regolare, costituita da un elettorato maturo: infatti i divari riscontrati dal Comitato sulle schede sono minimi, e costante la rispondenza tra schede, verbali e attribuzioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale.

Dopo aver accennato alla polemica sulla possibilità da parte della Giunta di esaminare le schede valide, ritenute non « documenti elettorali » come invece sono da ritenersi i verbali, ribadiva che la verifica sulle schede era stata operata dalla Giunta su espressa richiesta dell'onorevole Breda, ed il risultato era stato che da tale verifica il candidato Scotton aveva guadagnato, e non perduto voti rispetto all'onorevole Breda.

Era quindi chiaro che il candidato Scotton precedeva l'onorevole Breda sia sulle schede, sia in seguito alla correzione dell'errore di somma dell'Ufficio centrale circoscrizionale, né si poteva sostenere l'inattendibilità dei verbali perché su questi si fonda il titolo di ammissione della quasi totalità dei componenti la Camera.

In conclusione, per l'avvocato Guarino la certezza morale che ha portato la Giunta a contestare l'elezione del deputato Roberta Breda, era fondata su una certezza giuridica: infatti per le sezioni risultate distrutte, la Giunta si era giustamente fondata sui documenti eletto-

rali, come avvenuto nella II legislatura nella vertenza Santoro-Camposarcuno in cui si era riscontrata un'analogia distruzione di schede. E nel caso presente tutti i documenti elettorali, verbali e tabelle, erano risultati concordanti, e pertanto nessun indizio di irregolarità poteva indurre a ritenere decisivo il ricorso alle schede che in questa vicenda deve ritenersi un fattore « neutro ».

Confidava quindi nell'accoglimento del ricorso e nella proposta di promozione a deputato del candidato Scotton.

L'avvocato Achille Chiappetti, difensore del deputato Roberta Breda ricordava che, se a norma dell'articolo 66 della Costituzione ogni Camera doveva giudicare sul titolo di ammissione dei propri componenti, questo giudizio doveva però fondarsi su dati assolutamente certi.

Osservava quindi che, rispetto al precedente Regolamento della Giunta tendente a ridurre l'importanza della verifica sulle schede, la prassi si era affermata in senso contrario, e l'attuale Regolamento prevede espressamente il ricorso alle schede.

Nel caso in questione, questa verifica non è stata completa: il fatto più grave era avvenuto nel mandamento di Cervignano del Friuli dove 48 sezioni erano andate distrutte « atteso il lasso di tempo, circa due anni, trascorsi dalle operazioni di voto senza che vi fossero contestazioni ».

A prescindere dall'incompletezza, e quindi inattendibilità della verifica operata dal Comitato sulle schede, a giudizio dell'avvocato Chiappetti gli adempimenti previsti dagli articoli 3 e 4 del Regolamento interno della Giunta, all'inizio della legislatura non potevano applicarsi alle proclamazioni avvenute nel corso della legislatura stessa, non essendo più possibile a distanza di tempo una verifica integrale sulle schede, come effettivamente era accaduto.

Per questi motivi il ricorso del candidato Scotton era da considerarsi tardivo, poiché il giudizio sui risultati elettorali risultava ormai chiuso, e l'onere della verifica sulle schede veniva a ricadere sull'onorevole Breda. Pur ammettendo che la verifica sulle schede è stata eseguita su richiesta dell'onorevole Breda stessa, ciò era stato chiesto solo in via subordinata, e in conseguenza dell'illegittimo accoglimento del ricorso di Scotton il quale bene poteva, all'inizio della legislatura, chiedere la correzione della graduatoria come fece l'onorevole Rende nell'VIII legislatura.

Dal caso Santoro-Camposarcuno, citato dall'avvocato Guarino, si evinceva anche l'assoluta necessità della certezza dei rapporti, e questa certezza non esisteva nel caso in esame, perché era stato impossibile il controllo di circa 3.000 voti del partito socialista. L'essenzialità di una completa verifica sulle schede emergeva anche dagli atti dei casi Grassi e Parri.

A suo giudizio, non era possibile riaprire una verifica elettorale a tre anni di distanza, perché questo rendeva indifesi i deputati proclamati. Quanto alla correttezza dei verbali delle sezioni mancanti, a cui il Comitato si era affidato in mancanza delle schede per il computo dei voti di preferenza, non si poteva escludere la possibilità che uno stesso errore fosse stato trascritto su entrambi gli esemplari e, in mancanza del riscontro sulle schede, questo eventuale e non impossibile errore non poteva in alcun modo essere rilevato.

L'avvocato Chiappetti concludeva chiedendo alla Giunta di dichiarare la tardività e l'irricevibilità del ricorso del signor Scotton, convalidando l'elezione dell'onorevole Breda; e, in subordine, deliberare di procedere ad ogni possibile ricerca per recuperare le schede elettorali del Collegio XI mancanti nonché di effettuare la verifica delle schede bianche, nulle e contestate del Collegio XI.

Al termine della riunione in Camera di consiglio, il Presidente della Giunta dava lettura della seguente delibera:

« La Giunta delle elezioni della Camera dei Deputati, deliberando in data 26 novembre 1986 sul ricorso del candidato Antonio Scotton avverso la proclamazione del deputato Roberta Breda

accoglie

il ricorso stesso e

decide

di proporre all'Assemblea della Camera l'annullamento dell'elezione del deputato Roberta Breda e la proclamazione a deputato per il Collegio XI (Udine-Belluno-Gorizia-Pordenone) del candidato Antonio Scotton ».

* * *

La decisione della Giunta di confermare la proposta di contestazione dell'elezione dell'onorevole Roberta Breda non è stata semplice per nessun componente della Giunta, come del resto non è mai stata considerata dalla Giunta con leggerezza la decisione di proporre all'Aula l'allontanamento di un deputato proclamato.

Nel caso specifico, i problemi sollevati dagli avvocati delle due parti, e in particolare dall'avvocato Chiappetti, difensore dell'onorevole Breda, erano già stati sottoposti alla riflessione della Giunta dal relatore, al termine della verifica del Collegio di Udine.

E solo dopo una approfondita riflessione, la Giunta ha maturato sui vari punti sollevati le convinzioni di seguito espresse.

Tempestività del ricorso di Scotton: la Giunta non ha potuto che ribadire l'accogliibilità di fatto sancita ancora prima della proclamazione dell'onorevole Breda.

A prescindere dalla presenza di un dato di fatto incontestabile come l'errore di somma verificatosi nel 3° fascicolo del prospetto recante i voti di preferenza del Partito socialista italiano, errore che la Giunta sarebbe stata comunque tenuta a rettificare, la Giunta aveva ritenuto perfettamente legittimo un ricorso proposto entro 20 giorni dalla data di proclamazione del deputato Bortolo Mainardi contro la graduatoria del PSI: non a caso per legge (articolo 87 ultimo comma leggi elettorali) e per Regolamento (articolo 4 Regolamento Giunta) nessuna elezione può essere convalidata prima di venti giorni, termine posto appunto per permettere la presentazione di eventuali reclami. E che il ricorso fosse avverso la graduatoria, comprendente l'onorevole Breda prima dei non eletti, era confermato

dal fatto che in esso veniva richiesta la sospensione di qualsiasi proclamazione in seguito alle previste dimissioni di Mainardi, accolte dalla Camera il 7 gennaio 1986, richiesta che la Giunta respinse in quanto tenuta per legge a proclamare il primo dei non eletti secondo la graduatoria dell'Ufficio centrale circoscrizionale. Né la Giunta ha potuto accettare la tesi secondo cui le sarebbe negata la facoltà di procedere d'ufficio, in questo tenendo fermo un punto sempre vigorosamente difeso da tutte le Giunte precedenti.

Incompletezza della verifica sulle schede: la Giunta non ha sottovalutato la gravità del mancato controllo diretto sulle schede per 53 sul totale delle 1.865 sezioni del Collegio, per un totale complessivo di 2.948 voti di lista socialisti. Non certo per sua responsabilità, la Giunta non è oggi in grado di sottoporre all'Aula il risultato della verifica puntuale e scrupolosa di tutte le 1.865 sezioni del Collegio, e di tutti i 98.516 voti di lista socialisti.

La certezza morale che ha indotto la Giunta a ritenere validi i risultati a cui è pervenuta si basa in primo luogo sulla complessiva regolarità del Collegio: in tutte le sezioni scrutinate, le modifiche rilevate dal Comitato rientrano negli spostamenti quasi fisiologici risultanti da una verifica, e gli spostamenti più consistenti non sono mai imputabili a dolo, bensì ad errori di trascrizione facilmente spiegabili.

Si dovrebbe pensare che in un blocco omogeneo di sezioni come le 48 appartenenti al mandamento del Friuli, e nelle altre 5 sezioni non controllate sulle schede, questa regolarità dovesse travisarsi in modo tale da fare assorbire all'onorevole Breda i 305 voti che la distaccano dalla cifra elettorale di Scotton. Si dovrebbe pensare cioè che solo in queste sezioni, la percentuale media dei suffragi da lei ottenuti nel resto del Collegio avrebbe dovuto avere una incomprensibile impennata fino a raggiungere la media del capolista Fortuna, e senza che di ciò vi sia traccia né sul verbale della Camera, né sul verbale del comune, né sulla tabella allegata alla documentazione in possesso della Giunta. Dovrebbero cioè questi verbali, che sono atti pubblici, e che in quanto tali fanno fede fino a prova di falso, riportare concordemente dei dati falsi.

È stata la perfetta concordanza tra questi documenti e i prospetti dell'Ufficio centrale circoscrizionale, nel quadro della complessiva correttezza di tutto il resto del Collegio (il risultato della verifica di tutte le rimanenti 1.812 sezioni del Collegio ha portato ad una sottrazione di soli 20 voti per l'onorevole Breda e di 18 voti per il candidato Scotton) a convincere la Giunta a ritenere sufficientemente certe le nuove cifre elettorali dei due interessati, fissate in 3.002 voti per Antonio Scotton e in 2.697 voti per l'onorevole Roberta Breda.

Mancato accoglimento della richiesta di revisione delle schede bianche, nulle e contestate: la Giunta, ancora prima della decisione ufficiale di dichiarare contestata l'elezione dell'onorevole Breda, fu invitata dal relatore, al termine dei lavori del Comitato, a riflettere sulla richiesta da parte dell'onorevole Breda di revisione delle 26.460

schede bianche, delle 32.824 schede nulle e dei 162 voti contestati e non assegnati. Tale richiesta è stata ripetuta dal suo difensore in sede di seduta pubblica, insieme all'invito ad approfondire le ricerche delle schede smarrite. L'esaudimento di quest'ultimo invito è al di là di ogni possibilità umana: quanto all'estensione della verifica alle schede bianche, nulle e contestate, la Giunta ha ritenuto di non doversi distaccare dalla linea tenuta in altri casi di elezioni contestate, in cui analoghe istanze furono respinte.

Infatti, una volta chiusa la verifica elettorale dei voti di lista del Collegio, verifica che coinvolge la fissazione definitiva dell'assegnazione dei resti su tutto il territorio nazionale, un ritocco sia pure marginale dei voti di lista di tutte le liste, sarebbe giustificabile solo in presenza di fondati motivi che inducessero a ritenere indispensabile, per giudicare un reclamo, il ricorso all'apertura delle buste contenenti queste schede, e tale non è stato ritenuto il caso nella presente vertenza.

* * *

Siano consentite al relatore, prima di giungere alla conclusione della relazione, alcune considerazioni sulla necessità di apportare al Regolamento interno della Giunta le modifiche — del resto auspiccate da tutti i componenti della Giunta all'inizio di ogni legislatura — intese a renderlo più rispondente alle varie esigenze emerse nel corso dell'attività della Giunta, e soprattutto più aderente alle norme successive del Regolamento della Camera riguardanti il funzionamento della Giunta (basti pensare che un principio fondamentale come quello del contraddittorio sancito dall'articolo 17 del Regolamento della Camera non è ancora recepito e disciplinato dal Regolamento della Giunta).

Tra queste modifiche, dovrebbe essere preso in considerazione l'inserimento, tra i compiti istituzionali della Giunta, di un controllo — all'inizio della legislatura e in sede di verifica dei poteri dei singoli Collegi — che permettesse di stabilire insieme alla lista dei deputati proclamati, anche un'attendibile graduatoria dei candidati non eletti.

La Giunta potrebbe cioè, analogamente a come procede per i voti di lista, operare d'ufficio un ricomputo dei voti di preferenza sui prospetti degli Uffici centrali circoscrizionali e sui documenti elettorali a sua disposizione, e approfondire inoltre le posizioni di quei candidati con un minimo scarto di voti, rinnovando una vecchia prassi poi caduta in desuetudine che imponeva la verifica d'ufficio per i candidati con un distacco di meno di 500 voti preferenziali.

Fermo restando il diritto al ricorso, una soluzione del genere, pur appesantendo il lavoro della Giunta all'inizio della legislatura, eviterebbe almeno gli errori materiali come quello che ha dato origine al caso in questione, e contribuirebbe ad una maggiore certezza dello *status* di tutti i deputati proclamati e ad una migliore protezione dei legittimi interessi di coloro che li seguono nella graduatoria.

* * *

Ritornando alla vicenda all'esame della Camera, essa è stata causata appunto da un errore che si è verificato nel 3° fascicolo del prospetto dei voti di preferenza per la lista del partito socialista italiano nella provincia di Belluno, in seguito ad una distrazione talmente palese da non esigere commenti. E poiché la correzione di tale errore si è rivelata determinante nel rendere la cifra elettorale del candidato Scotton nettamente superiore a quella del deputato Roberta Breda, alla Giunta, pur consapevole della complessità e delicatezza dei problemi insorti nello svolgersi di questa vicenda, non resta che sottoporre alla Camera il giudizio sul lavoro compiuto, e proporre l'annullamento dell'elezione del deputato Roberta Breda, e la proclamazione del candidato Antonio Scotton a deputato per il Collegio XI (Udine-Belluno-Gorizia-Pordenone).

RAFFAELE RUSSO, *Relatore.*

RELAZIONE DI MINORANZA

ONOREVOLI COLLEGHI ! — 1. — La posizione assunta dalla maggioranza della Giunta a favore della contestazione della proclamazione dell'onorevole Roberta Breda trae origine da alcuni errori compiuti dalla maggioranza stessa nel valutare l'operato della Giunta nonché da una inesatta prospettazione dei risultati elettorali che, nel loro complesso, danno vita al falsato convincimento della fondatezza delle pretese del secondo dei non eletti, signor Scotton.

2. — Per il vero per quanto concerne il primo aspetto, le due relazioni dell'onorevole Russo (sia quella per il comitato inquirente, sia quella orale nella pubblica udienza) hanno esattamente esposto il procedimento seguito dalla Giunta al momento della proclamazione dell'onorevole Roberta Breda.

In particolare è stato chiarito:

che, in data 12 dicembre 1985, il signor Scotton ha presentato, nel termine di venti giorni dalla proclamazione dell'onorevole Bortolo Mainardi, un reclamo avverso la graduatoria ufficiale della lista socialista nel quale egli ha chiesto la correzione delle posizioni dei non eletti;

che, il 7 gennaio 1986, sono state accettate le dimissioni dell'appena proclamato deputato Mainardi;

che, in data 15 gennaio 1986, la Giunta ha proclamato l'onorevole Breda, in quanto essa era la prima dei non eletti nella graduatoria ufficiale confermata ormai dall'inizio della legislatura;

che, nonostante la tardività e intempestività, il reclamo del signor Scotton è stato dichiarato ammissibile nella seduta del 22 gennaio 1986;

che, avendo ricevuto la comunicazione dell'ammissione al reclamo, l'onorevole Breda si è vista costretta a chiedere la verifica delle schede elettorali;

che la Giunta ha deciso, nella seduta del 27 febbraio 1986, di acquisire le schede valide allo scopo di verificare i voti di preferenza dei due interessati.

Serie perplessità sussistono di fronte alla scelta operata dalla maggioranza dalla Giunta che ha deciso — il 22 gennaio 1986 — di prendere in considerazione il reclamo. Questo era, infatti, diretto a modificare la graduatoria ufficiale delle preferenze del PSI nel collegio XI, dopo che erano trascorsi ben tre anni dalle elezioni e molto tempo da quando erano scaduti tutti i termini consentiti dal regolamento e dalla legge elettorale per la presentazione dei reclami e per la verifica delle graduatorie.

In tale ottica, la decisione di svolgere la verifica delle schede valide appare un semplice paliativo, che avrebbe dovuto garantire una apparenza di maggiore legittimità all'atto con il quale è stato consentito di porre di nuovo in discussione una graduatoria da tempo consolidata.

Da qui la necessità di respingere con la massima determinazione l'affermazione delle difese del reclamante, secondo cui, stante il reclamo da lui presentato, la proclamazione dell'onorevole Roberta Breda non avrebbe neppure dovuto avere luogo.

È questo, un argomento, che ha il difetto di provare troppo: in realtà la Giunta non ha potuto non attenersi alla graduatoria ufficiale ormai convalidata all'inizio della legislatura e ha dovuto necessariamente proclamare l'onorevole Roberta Breda in quanto essa risulta essere prima dei non eletti.

Infatti, partendo dalla stessa premessa del relatore, onorevole Russo, secondo cui ai sensi degli articoli 81 e 86 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati, la Giunta delle elezioni, che è « l'organo di verifica dei poteri », accerta l'ordine di precedenza dei candidati non eletti e si pronuncia sui relativi reclami, l'onorevole Roberta Breda ha legittimamente acquisito, con giudizio definito, la collocazione al terzo posto (seconda dei non eletti) nella lista n. 9 - PSI per il Collegio XI.

Ciò è avvenuto sulla scorta dei dati forniti dall'Ufficio circoscrizionale centrale, dopo la proclamazione degli eletti da parte del Presidente della Camera, ed è conforme alle esigenze di funzionalità del Parlamento che ha bisogno di avere, in qualunque evenienza, la definizione automatica di tutti i suoi seggi.

Chi è stato particolarmente avvantaggiato dalle decisioni della Giunta è invece il reclamante, al quale è stato consentito di contestare i risultati elettorali con tre anni di ritardo; talmente tardi che non è stato più possibile fare un riscontro completo sulla base delle schede elettorali.

La benevolenza della Giunta nei confronti del reclamo è forse spiegabile (ma non è giustificata) dall'evidenza dell'errore contenuto nei verbali. Senonché si sarebbe pure dovuto tenere conto del fatto che l'evidenza stessa dell'errore rendeva inescusabile ed ingiustificato il ritardo del reclamo.

Si è tentato di superare tale grave obiezione, affermando che prima delle dimissioni dell'onorevole Mainardi il signor Scotton non avrebbe avuto un interesse riconosciuto dall'ordinamento ad impugnare la graduatoria.

Ciò è falso sia perché il reclamo in esame contro la graduatoria è stato presentato sin dal momento della proclamazione dell'onorevole Mainardi (ben prima quindi delle sue dimissioni) sia perché la Giunta ha sempre ammesso i ricorsi di coloro che chiedevano rettifiche della graduatoria, seppure al limitato scopo di modificare posizioni nell'ambito dei non eletti (si confronti per tutti, il caso Rende e Accroglia, nel quale — ad inizio della legislatura, subito dopo le elezioni del 3 giugno 1979 — fu ammesso il ricorso dell'onorevole Rende, secondo dei non eletti della lista DC, contro il primo dei non eletti).

D'altra parte è da dire che la decisione di compiere la verifica sulle schede valide era il minimo adempimento che la Giunta doveva assumere dal momento che era stato preso in considerazione l'irrituale e tardivo reclamo contro la proclamazione dell'onorevole Mainardi.

Sarebbe stato particolarmente grave un eventuale comportamento diverso, consistente, cioè, nel modificare tardivamente la graduatoria a suo tempo approvata in via definitiva, senza neppure procedere al necessario accertamento della volontà popolare manifestata con il voto.

È doveroso a quest'ultimo proposito ricordare qui un'importantissima iniziativa che sulla base della sua lunga e sofferta esperienza, quale Presidente della Giunta per le elezioni, l'onorevole Scalfaro assunse il 5 gennaio 1966 per la modificazione e l'interpretazione del capo V del regolamento della Camera.

Ebbene, in tale occasione l'onorevole Scalfaro ebbe ad affermare che: « Le questioni di maggior rilievo riguardano:

- 1) le garanzie per l'esattezza di tutte le operazioni elettorali presso i seggi e gli uffici giudiziari;
- 2) le difficoltà per la custodia del materiale elettorale e per la revisione delle schede, soprattutto quando i controlli sono richiesti ed attuati a lunga scadenza di tempo dalle elezioni;
- 3) il fatto che l'Assemblea voti anche sulle cifre elettorali ».

Per risolvere alcuni di tali gravi problemi l'onorevole Scalfaro proponeva:

- a) l'immediata trasmissione alla Camera del materiale elettorale, usando le Preture competenti come centri di raccolta;
- b) la sostituzione con involucri più resistenti delle buste che per ogni sezione contengono le schede votate;
- c) la fissazione di termini perentori per i ricorsi contro gli eletti o qualsiasi altro candidato.

Aggiungeva, infine, l'illustre Presidente: « la Giunta esamina i ricorsi presentati nei termini stabiliti e, se li accoglie, svolge gli accertamenti fino a raggiungere i dati definitivi. La Giunta stessa può, d'ufficio, rivedere le schede qualora abbia fondati motivi per ritenere che vi siano inesattezze di calcolo. Tale lavoro deve essere

compiuto nel termine massimo di un anno: scaduto tale termine, tutte le cifre vengono comunicate all'Assemblea che ne prende atto senza discussione. Esse costituiscono risultato definitivo non più impugnabile se non per insorgenza di elementi di reato. È prevista l'ipotesi di una proroga.

In conclusione le cifre dichiarate dalla Giunta o sono le risultanti di indagini totali svolte d'ufficio, o le risultanti di indagini svolte in seguito a ricorsi accolti, o sono le cifre delle Corti d'appello non impugnate né rivedute dalla Giunta ».

Le indicazioni dell'onorevole Scalfaro appaiono essenziali per l'interpretazione delle disposizioni dell'attuale regolamento.

Queste possono forse consentire l'abnormità di una tardivissima verifica dei risultati elettorali già definiti e consolidati con il voto della Camera. Esse, tuttavia, non possono mai consentire che il deputato possa essere tardivamente dichiarato decaduto perché non è stato consentito di svolgere il riscontro sull'unico documento elettorale certamente vero: le schede elettorali !

3. — Altrettanto criticabili appaiono le successive determinazioni adottate dalla maggioranza della Giunta.

Infatti — come era forse prevedibile — non è stato possibile rinvenire tutte le schede del collegio XI. In particolare non sono state consegnate alla Giunta le schede di ben 53 sezioni della provincia di Udine ed in particolare del circondario di Cervignano del Friuli, zona nella quale l'onorevole Breda ha il suo massimo seguito elettorale. In dette sezioni il PSI ha avuto ben 3000 voti circa, di cui sono andate perse le indicazioni di preferenza, con gravissimo e risolutivo svantaggio per l'onorevole Breda.

È da dire, in primo luogo, che lo smarrimento delle schede nel caso in esame conferma ulteriormente le ragioni per le quali la legge elettorale e il regolamento interno della Giunta escludono che il vaglio delle graduatorie possa essere effettuato dopo che siano decorsi termini precisi (20 giorni per la presentazione di reclami e 18 mesi per le operazioni di verifica).

Non a caso, ogniqualevolta, le operazioni di verifica si sono protratte nel tempo, sono risultate smarrite delle schede. Cito in proposito solo alcuni casi che mi tornano alla mente.

Così è avvenuto nel caso dell'onorevole Grassi (1949), nel quale non era stato svolto « l'esame delle schede nulle o contestate che non si erano trovate accluse ai verbali di 43 sezioni » (Atto Camera doc. VIII n. 3, pag. 3 - I legislatura).

Così è avvenuto nel caso dell'onorevole Camposarcuno, nel quale risultarono smarrite ben 16.000 schede della Democrazia cristiana (Atto Camera doc. X n. 5-bis, pag. 7 - II legislatura).

Invece di procedere ad una più accurata ricerca per arrivare al rinvenimento delle schede, di cui, peraltro, non è ancora certa l'avvenuta distruzione, la maggioranza della Giunta ha preferito partorire un vero *monstrum* giuridico. Essa ha creduto, cioè, di potere prendere in considerazione, come risultato in grado di capovolgere la graduatoria ufficiale e definitiva a suo tempo approvata, la somma ottenuta addizionando i voti risultanti dalla verifica delle schede

esaminate ai voti risultanti dai verbali, per le Sezioni elettorali le cui schede non erano disponibili.

Sulla base di tale eterogenea, non convincente e rappezzata base di calcolo, si è ritenuto di potere contestare la elezione dell'onorevole Breda. E tutto ciò sebbene la Giunta avesse deciso di compiere la verifica sulle schede e sebbene l'onorevole Breda abbia ripetutamente chiesto nelle sue difese che le schede smarrite venissero effettivamente ricercate e che fosse effettuata anche la verifica delle schede bianche e nulle!

Non solo tali richieste sono state immotivatamente respinte ma la maggioranza della Giunta ha pure deciso di entrare in stridente contrasto con le proprie precedenti determinazioni. Essa ha quindi deciso di prescindere dalla verifica di una parte rilevante ed essenziale delle schede, sebbene avesse stabilito, nel febbraio 1986, di dovere necessariamente procedere al riscontro delle schede stesse.

Da qui la grave scelta di rinunciare alla ricerca della effettiva volontà popolare e la conseguente illegittimità della contestazione dell'elezione dell'onorevole Breda.

La quale ultima, si troverebbe due volte beffata: una prima volta dalla decisione di consentire l'esame del tardivo reclamo dello Scotton, resa plausibile dalla decisione di una contestuale controprova sulle schede elettorali; una seconda volta dalla successiva rinuncia a svolgere tale ineliminabile controprova.

Non si può, infine, non denunciare l'assurdità della conclusione alla quale si finirebbe per arrivare per condannare all'esclusione l'onorevole Breda: si dovrebbe fare affidamento su quegli stessi verbali la cui erroneità ha costruito il motivo di reclamo e la cui erroneità è stata ulteriormente provata dal raffronto con le schede elettorali disponibili!

4. — La inaccettabilità della decisione assunta dalla maggioranza della Giunta è evidenziata in modo ancor più lampante dal tentativo operato dalla difesa del reclamante di negare ogni valore alla verifica delle schede.

Per raggiungere tale scopo sono stati avanzati due argomenti, ambedue palesemente errati.

Con il primo si è affermato che le schede non sarebbero documenti elettorali in quanto tale qualifica sarebbe riservata esclusivamente ai verbali!

Questa affermazione è in primo luogo in contrasto con il primo articolo della Costituzione ed il principio di sovranità popolare, dato che con essa si vorrebbe prescindere dalla effettiva volontà manifestata dagli elettori.

Essa è pure in contrasto con la decisione adottata dalla Giunta medesima di procedere alla verifica delle schede, nonché con l'articolo 9 del regolamento della Giunta. Quest'ultima disposizione consente di verificare le schede valide anche quando essa proceda d'ufficio.

Con il secondo argomento, non essendovi altro a cui appigliarsi, si è richiamato il precedente regolamento interno della Giunta, vigente fino al dicembre 1962, che sembrava escludere l'esame delle schede nei procedimenti d'ufficio.

Senonché il richiamo si è dimostrato incauto, come ha provato la difesa dell'onorevole Breda.

In primo luogo perché, nonostante la previsione regolamentare, la Giunta, giustamente, ha sempre ritenuto di dover esaminare le schede quando richiesto dagli interessati o dalla necessità di avere un quadro preciso e veritiero (caso Grassi, già citato; caso Parri, doc. VII, n. 5, pag. 5, atto Camera, I legislatura).

La Giunta per le elezioni ha normalmente reputato necessario pervenire a risultati certi attraverso il riscontro delle schede elettorali.

Appare emblematica la circostanza che, nei pochi casi in cui — come nel caso di specie — la Giunta ha rifiutato di svolgere o completare la verifica sulle schede, richiesta da deputati contestati, l'Assemblea ha respinto seccamente le proposte di contestazione. È stato quindi sempre riconosciuto il diritto del Parlamento di raggiungere la certezza più assoluta nell'adottare le proprie determinazioni, come immediato riflesso del rispetto del principio della sovranità popolare.

Deve essere infine ribadito che il regolamento interno della Giunta è stato appositamente modificato allo scopo di consentire in ogni caso, la verifica delle schede, e tale modifica assume nel caso di specie il valore di un limite invalicabile per la tutela dei deputati proclamati.

5. — A parte i gravi errori di carattere generale finora denunciati, nell'operato della Giunta emergono alcune gravi carenze che dimostrano l'incompletezza dell'istruttoria svolta e la infondatezza nonché la inammissibilità della decisione adottata a maggioranza, di proporre all'Assemblea l'annullamento dell'elezione del deputato Roberta Breda.

A) Non è mai stato accertato dalla Giunta se le schede di tutte le sezioni del mandamento della Pretura di Cervignano del Friuli siano o non siano state effettivamente distrutte.

La decisione di prescindere da detta verifica è stata causata da un evidente errore compiuto nella lettura della nota del pretore di Cervignano del 17 marzo 1986; errore ripetuto nella in ogni altra sua parte pregevole relazione verbale dell'onorevole Russo nella quale si accenna ad « una comunicazione inviata dalla Pretura di Cervignano del Friuli al Presidente della corte di Appello di Trieste, che tutti i plichi relativi alle 48 sezioni del mandamento erano stati distrutti ».

Il Pretore ha affermato, invece, una circostanza affatto diversa e ha utilizzato le seguenti parole: « Così, atteso il lasso di tempo — circa 2 anni — trascorso dalle operazioni di voto senza che vi fossero contestazioni, nonché l'angustia dei locali, provvisoriamente a disposizione, *il materiale elettorale è stato consegnato ad incaricati della Croce Rossa di Udine per l'inoltro al macero.*

Rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti ».

La Giunta si è limitata a denunciare il fatto all'Autorità giudiziaria, ma non ha atteso i risultati dell'indagine, né ha chiesto ulteriori chiarimenti, né ha verificato se le schede sono state effettivamente già distrutte, ben potendo queste essere ancora rinvenute presso la Croce Rossa italiana.

Occorre dunque che tali adempimenti siano ora integralmente conclusi prima di passare alla comoda e illegittima soluzione di riferirsi ai soli verbali, la cui erroneità è stata più volte provata.

B) Le schede bianche e nulle della circoscrizione sono numerosissime e sebbene il relatore del Comitato inquirente, onorevole Russo, abbia invitato la Giunta a procedere alla loro verifica, momentaneamente accantonata dalla Giunta stessa nella seduta del 27 febbraio 1986, e sebbene l'onorevole Breda abbia formulato ripetutamente la medesima richiesta, la Giunta ha immotivatamente rinunciato anche a questo doveroso adempimento.

Adempimento che nel caso di specie appare tanto più necessario data la sparizione delle schede valide ed il gran numero di quelle bianche e nulle, sufficientemente numerose per potere rovesciare le posizioni dei candidati.

6. — Si insiste, pertanto, nel richiamare l'attenzione sull'evidente illegittimità della proposta votata dalla maggioranza della Giunta che si presenta come il risultato di un lavoro parziale e incompleto e che in ragione di tali suoi difetti rischia di avvantaggiare (involontariamente) il reclamante.

Basti pensare che, dallo spurio ed eterogeneo criterio di computo adottato dalla Giunta, il reclamante sembrerebbe risultare in vantaggio nei confronti dell'onorevole Breda di circa 300 voti; ma che tale vantaggio deriva dall'aggiunta dei voti di una zona della provincia di Belluno dove il reclamante abita, lavora e svolge attività politica.

L'onorevole Breda si trova invece privata del riscontro dei dati elettorali del mandamento di Cervignano (e di altre sezioni elettorali friulane) dove il suo seguito elettorale è massimo. Una corrispondente proporzione di voti di preferenza (14 per cento) sui 3.000 voti mancanti, annullerebbe automaticamente il preteso vantaggio del signor Scotton.

7. — Si chiede, quindi, che l'Assemblea respinga la proposta di annullamento dell'elezione dell'onorevole Breda e, in via subordinata, che voglia disporre — a cura della Giunta — una più accurata e completa ricerca delle schede elettorali mancanti nonché, in via ancora più subordinata, la verifica di quelle bianche o nulle.

Si richiama, infine, l'attenzione sul fatto che, in numerosi casi in cui la Giunta per le elezioni ha proposto l'annullamento delle elezioni di deputati proclamati senza procedere alla verifica delle schede richiesta dagli stessi deputati, l'Assemblea ha sempre rigettato irrevocabilmente le proposte medesime.

Si ricordi qui il caso dell'onorevole Grassi della cui elezione la Giunta aveva chiesto l'annullamento. L'Assemblea, al contrario, ha approvato contro la volontà della Giunta stessa la proposta degli onorevoli Guadalupi e Martino di completare lo spoglio delle schede (seduta del 10 febbraio 1949).

Si ricordi pure il caso dell'onorevole Franco Franchi, nel quale l'Assemblea respinse a larghissima maggioranza la proposta della Giunta di annullare la sua elezione. Tale proposta era fondata sulla

circostanza che « dagli accertamenti effettuati non è risultato alcun elemento che possa motivare l'applicazione dell'articolo 9 del regolamento della Giunta delle elezioni per la revisione delle schede valide » (seduta del 30 gennaio 1964).

Anche oggi si chiede che l'Assemblea voglia confermare i principi della propria sovranità e della sovranità popolare e respingere l'illegittima ed inammissibile proposta della Giunta.

DAMIANO POTÌ, *Relatore.*

RELAZIONE DI MINORANZA

ONOREVOLI COLLEGHI! — 1. La proposta di annullamento dell'elezione del deputato Roberta Breda e la proclamazione del candidato Antonio Scotton a deputato per il collegio XI (Udine-Belluno-Gorizia-Pordenone) non è risultato soddisfacente di tutte quelle indagini e verifiche esaustive e complete che sono richieste dai regolamenti parlamentari.

La decisione di avanzare suffatta proposta è stata assunta di stretta maggioranza (14 a 10) dalla Giunta delle elezioni nella Camera di consiglio susseguente la seduta pubblica del 26 novembre 1986. E tale contrastata decisione, ora rimessa all'assemblea della Camera, ben riflette i dubbi e le perplessità sollevate dal parziale compimento delle necessarie verifiche.

2. La Giunta delle elezioni ha proceduto a due tipi di verifica: *a)* quella riguardante i prospetti dell'Ufficio centrale circoscrizionale, e *b)* quella condotta direttamente sulle schede valide attribuite al PSI. Da tali verifiche sono derivate le correzioni delle cifre elettorali che sono state modificate come segue: la Breda è passata da 2.691 (dato UCC) a 2.697; lo Scotton è passato da 1.932 (dato UCC) a 3.002. E sulla base di queste nuove cifre elettorali viene oggi avanzata una proposta alla Camera.

Le due verifiche compiute dalla Giunta non esauriscono le verifiche tassativamente previste dal Regolamento della Giunta che, all'articolo 9, così stabilisce:

« La Giunta può sempre disporre la revisione dei risultati elettorali delle singole sezioni ed il controllo delle schede nulle, bianche e contestate allegate ai verbali delle sezioni stesse. La Giunta può anche, in casi particolari, disporre la revisione delle schede valide ».

La norma è molto chiara. Nell'ordine quel che può fare la Giunta è: *a)* la revisione dei risultati delle singole sezioni; *b)* il controllo delle schede nulle, bianche e contestate e — solo in via del tutto particolare (« può anche, in casi particolari ») —, *c)* la revisione delle schede valide.

Nel procedere alle verifiche del punto *a)* e del punto *c)*, ed ignorando la verifica del punto *b)* che viene prima in ordine logico e di importanza del punto *c)*, la Giunta ha commesso una grave omissione, che non ha alcuna spiegazione se non quella di effettuare un controllo sommario fidando sui calcoli probabilistici.

Ma procedendo in tal modo non sono state rispettate la certezza del diritto e le dovute procedure.

3. I voti complessivi della XI Circoscrizione sono stati 802.313 tra cui 33.824 schede nulle e 26.460 schede bianche per un totale di 59.284 voti non validi rappresentanti il 7,4 per cento del totale dei voti espressi con una media di circa 31,7 voti per sezione elettorale.

Il totale dei voti attribuiti alla lista del PSI sono stati 98.516 rappresentanti il 12,2 per cento della circoscrizione.

Come si rileva dalle cifre assolute, l'entità dei voti non validi (bianchi + nulli + contestati) è di tutto rilievo (7,4 per cento). L'esperienza della verifica di altre situazioni, ampiamente documentata nei documenti della Giunta delle elezioni della Camera, mostra che è proprio nelle schede bianche e nulle che vi è il massimo di errore, pur non prendendo in considerazione le contraffazioni volontarie. Gli errori riscontrati ampiamente per questo tipo di schede sono di interpretazione e di attribuzione; e tutte le volte che la Giunta delle elezioni della Camera ha proceduto alla revisione sulle schede dei voti non validi, vi è stata una modifica dei risultati elettorali. Nel collegio di Roma, per il quale la Giunta delle elezioni procedette nel corso dell'attuale legislatura ad una revisione solo parziale delle schede bianche e nulle, i risultati furono tuttavia clamorosi sì da far affermare al relatore di maggioranza in una relazione parziale che ci si trovava di fronte ad una vera e propria « alterazione sotterranea dei risultati elettorali ».

4. Stando così le cose la mancata verifica delle schede bianche, nulle e contestate inficiò gravemente il risultato complessivo della verifica. Poco importa se vi siano poche probabilità che una sola verifica possa incidere ribaltando la distanza (attualmente di 305 voti) tra i due candidati del PSI, Breda e Scotton.

La questione non sta nelle probabilità. Perché il regolamento della Giunta, all'articolo 9, prescrive il controllo delle schede bianche e nulle prima ancora di quello dei voti validi che può essere « anche » disposto.

Fino a quando non sarà disposta una tale verifica non vi potrà essere certezza del risultato, anche in presenza della mancanza di 53 sezioni (su 1.865) delle Circoscrizioni per le quali non è stato possibile procedere a riscontro per la perdita della documentazione. Mentre per queste 53 sezioni non vi è la materiale possibilità di approfondire le ricerche e le indagini, nei confronti dei circa 60.000 voti non validi tutta la documentazione è disponibile e basta porvi mano, cosa che la Giunta avrebbe potuto — e dovuto — fare prima ed in tempi rapidi.

Non si può annullare l'elezione di un deputato sulla base di un giudizio probabilistico. Tale decisione non risponderebbe né ai criteri generali del diritto, né alle specifiche procedure previste per il controllo dei risultati elettorali, né ad elementari esigenze di legalità.

5. Il relatore di maggioranza alla richiesta di verificare le schede bianche, nulle e contestate risponde negativamente sulla base delle seguenti direttive:

- a) confermare una linea assunta in precedenza dalla Giunta;
- b) non doversi procedere perché ciò potrebbe rimettere in gioco l'assegnazione dei resti su tutto il territorio nazionale.

Le due ragioni esposte dal relatore di maggioranza non corrispondono al rispetto del regolamento formale e sostanziale ma si ispirano esclusivamente a questioni di opportunità che sono in contrasto con la legalità delle procedure e la certezza dei risultati.

Non è vero che la Giunta abbia sempre tenuto una linea di non verifica. I casi sono molti e diversi ed anche in quello più recente di Roma nell'attuale legislatura la decisione è stata contraddittoria avendo la Giunta deciso di verificare i voti non validi per una parte delle sezioni.

Per quel che riguarda il secondo motivo — il timore che vengano rimesse in gioco le assegnazioni dei resti su tutto il territorio nazionale — esso non può essere invocato perché, se spinto alle logiche conseguenze, porterebbe inevitabilmente alla negazione stessa della verifica che invece è prescritta dal regolamento della Camera, sulla base del dettato costituzionale, e ripresa analiticamente e tassativamente dal Regolamento della Giunta.

Un argomento di opportunità non può rovesciare il dovere di esperire tutte le probabili ricerche per giungere alla certezza del risultato, cioè l'applicazione di un principio di legalità e di certezza del diritto relativamente agli esiti elettorali.

6. Per tutte queste ragioni si propone che accanto alle due operazioni già effettuate, il ricalcolo dei voti di lista ed il ricalcolo dei voti di preferenza attraverso la verifica delle schede valide, si proceda alla revisione delle schede nulle, bianche e contestate.

E ciò per un elementare dovere di completezza, di accertamento effettivo dei veri risultati elettorali e per il rispetto del dettato regolamentare.

MASSIMO TEODORI, *Relatore.*